

Sentenza: 11 giugno 2020, n. 144

Materia: Caccia, Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Parametri invocati: 3, 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 24, 25 e 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette;
- inammissibilità delle questioni relative agli artt. 24 e 25 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Sintesi:

L'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, impugnato dal Governo, prevede che i piani di cattura o di abbattimento della fauna selvatica, predisposti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie faunistiche, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali possono essere attuati anche dai soggetti di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). In particolare, la disposizione impugnata ha aggiunto il richiamo alla indicata norma statale all'interno dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 18 (Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità), il quale prevedeva che «[le catture e gli abbattimenti sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite personale dell'ente, o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore dell'area protetta di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157]».

La novellata disciplina, posta dal richiamato comma 4 per le aree protette regionali, si applica anche nel restante territorio della Regione Siciliana, in forza del successivo comma 9, il quale demanda le relative attribuzioni alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, ossia agli organi decentrati dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.

La censura del ricorrente si appunta sulla estensione dell'elenco dei soggetti che possono attuare i piani di controllo faunistico, proprio nelle aree diverse da quelle protette, in contrasto con quanto dispone l'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Tale previsione, che individua i soggetti abilitati ad attuare i predetti piani nei territori diversi dalle aree protette, costituirebbe lo standard minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, fissato nell'esercizio della relativa competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che le Regioni non potrebbero integrare.

Nel merito, le questioni sono fondate.

Il ricorrente collega le censure agli effetti che la norma impugnata produce nelle aree diverse da quelle protette, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 9 dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 18 del 2015. Il primo, inciso direttamente dall'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, reca

la disciplina dei piani di controllo faunistico nelle aree protette regionali, mentre il secondo rende applicabile la stessa previsione anche sul restante territorio della Regione.

Così precisato il perimetro delle questioni, il nucleo delle censure va dunque ravvisato nella scelta compiuta dal legislatore siciliano, con la norma impugnata, di utilizzare per l'attuazione dei piani di controllo faunistico, in maniera indifferenziata su tutto il territorio regionale, anche i soggetti menzionati nell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, in aggiunta a quelli indicati dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il cui impiego è già previsto, sempre sull'intero territorio, dalla disciplina regionale.

A fronte di tale chiaro intento normativo, la Corte rileva che la norma regionale impugnata contrasta con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente laddove pretende di rendere applicabile l'art. 22 della legge n. 394 del 1991 nelle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.

Tale disposizione statale detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l'attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normative speciali, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla quale va ascritta la disciplina impugnata, «non compete certamente alla Regione» (sentenza n. 44 del 2019), cui risulta precluso ampliare in tal modo il novero dei soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 per l'attuazione dei piani di controllo faunistico.

Infatti, la tecnica legislativa impiegata dall'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 – incentrata sull'inserimento del richiamo espresso all'art. 22 della legge n. 394 del 1991 in una previgente disciplina regionale la cui portata applicativa riguarda l'intero territorio – estendendo l'applicazione di una norma statale oltre l'ambito che ne connota la specialità, determina l'effetto per cui, al di fuori del territorio delle aree protette, alle ripartizioni faunistico-venatorie di cui all'art. 8 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), quali organi decentrati dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, risulta demandata anche l'applicazione dello stesso art. 22 della legge n. 394 del 1991.

Ma in tal modo si produce un'evidente e irragionevole alterazione della ratio che sorregge la specialità delle norme quadro dettate dal citato art. 22 per le aree protette, poiché quest'ultima disposizione prevede che «prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente».

In conclusione, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.

Quanto all'impugnativa degli artt. 24 e 25 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, le relative questioni sono dichiarate inammissibili dalla Corte perché proposte in maniera assertiva, oltre che generica, immotivata nonché congetturale, laddove si riferiscono a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non ancora emanato.